

CHIAMA
IL 155,
ABBONATI.

www.italiaoggi.it

Italia Oggi

INFOSTRADA

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Nuova serie - Anno 10 - Numero 116 - L. 1.700 (euro 0,88) - Spedizione in a.p. 45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Milano - Mercoledì 17 Maggio 2000 •

ItaliaOggi

GIUSTIZIA E SOCIETÀ

Mercoledì 17 Maggio 2000 29

Lo ha specificato una sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta

Tassa società con indennizzo

Automatica rivalutazione monetaria sui rimborsi

DI ANTONIO CICCIA

Rivalutazione monetaria automatica per gli imprenditori sui rimborsi della tassa società. I contribuenti possono chiedere il maggior danno da perdita di potere d'acquisto delle somme dovute dall'amministrazione finanziaria. Ad accordare la rivalutazione monetaria è la Corte di appello di Caltanissetta (sentenza 39/2000) che sottolinea come nel caso di richiesta di rimborso da parte di un imprenditore non sia necessaria alcuna prova in merito. La Corte d'appello ha sul punto riformato la sentenza di primo grado e ha testualmente affermato che «quando risulti certa la qualità di imprenditore tale prova non è necessaria, ben potendosi dedurre tale situazione che, in base all'id quod plerumque accidit, se vi fos-

se stato tempestivo adempimento la somma sarebbe stata impiegata in modo da evitare o ridurre gli effetti della svalutazione monetaria». Anche in materia di rimborso società valgono i principi espressi dalla Cassazione a favore dell'imprenditore creditore (distinti ai fini probatori dal soggetto non imprenditore). La Corte d'appello aggiunge, però, che non possono essere pretesi interessi moratori sulla somma rivalutata «poiché in tal caso si verificherebbe l'effetto di far ricevere due volte al creditore la liquidazione dello stesso danno». In sostanza i giudici accordano la rivalutazione monetaria della somma dovuta a titolo di rimborso tassa società e solo a partire dalla data della sua quantificazione riconosce gli interessi sull'intera somma liquidata. Ciò in concreto si-

gnifica che a partire dalla sentenza saranno dovuti gli interessi pari al 2,5% sulla somma pari al capitale rivalutato, e che non si potranno applicare interessi per il periodo anteriore (essendo gli interessi per così dire assorbiti dalla rivalutazione). In materia di tassa società si registra un forte attivismo dei tribunali isolani, in particolare sull'art. 11 della Finanziaria per il 1999 (L. 448/98): tale norma ha disposto che le società che hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale possono ottenere il rimborso della differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto e che sull'importo sono dovuti interessi «nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a de-

correre dalla data di presentazione dell'istanza». La Corte d'appello di Palermo (sentenza 689/99) in verità afferma che in materia non trova spazio di applicazione l'art. 11 citato, e che, invece, si applica il tasso pro tempore vigente. Secondo i giudici «non si applicano sulle somme dovute gli interessi, al minore tasso del 2,5% annuo dalla data di presentazione dell'istanza, previsto dal 3° comma del citato art. 11 della legge 448/98, data la specialità di tale norma e il trattamento di sfavore che essa riserva al soggetto creditore, riguardando la medesima esclusivamente la fattispecie di rimborso parziale (e non integrale come nel caso di specie)». L'articolo 11 viene quindi bypassato e non gli viene riconosciuto alcun effetto interpretativo. (riproduzione riservata)